

DECRETO AIUTI BIS
ESTENSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI ENERGETICI AL TERZO TRIMESTRE 2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 9 agosto 2022 n.115 c.d. "Aiuti bis" recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" è **stato esteso al terzo trimestre 2022 il credito di imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**. La nuova misura ripropone le medesime agevolazioni previste per il secondo trimestre e disciplinate dal "Decreto Aiuti" D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022 n. 91 (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 31 DEL 05/08/22).

L'insieme delle misure ad oggi previste risulta pertanto il seguente:

Categorie utilizzatrici energetici (gas/energia elettrica) *	imprese di prodotti (gas/energia)	Credito Imposta sui consumi I TRIMESTRE 2022	Credito Imposta sui consumi II TRIMESTRE 2022	Credito Imposta sui consumi III TRIMESTRE 2022
NON GASIVORA		Non spettante	25%	25%
GASIVORA		10%	25%	25%
NON ENERGIVORA		Non spettante	15%	15%
ENERGIVORA		20%	25%	25%

* in base alle definizioni di cui ai decreti-legge

I requisiti previsti dalle diverse categorie di imprese per avere diritto all'estensione del credito di imposta introdotto dal D.L. "Aiuti bis" per l'acquisto di energia elettrica e gas nel terzo trimestre 2022, sono i seguenti:

IMPRESE "ENERGIVORE"

I costi per kWh della componente energia elettrica sostenuti dalle aziende e calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte ed eventuali sussidi devono avere subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 (in caso di energia prodotta e autoconsumata dalle stesse imprese, l'incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale);

IMPRESE "GASIVORE"

Il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici deve essere aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;

IMPRESE “NON ENERGIVORE”

Dotate di contatori di potenza pari almeno a 16,5 kW,; il prezzo della componente energetica utilizzata, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, deve avere subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;

IMPRESE “NON GASIVORE”

Il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici deve essere aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;

Analogamente a quanto previsto in precedenza, i crediti d'imposta di cui al nuovo provvedimento:

- devono essere utilizzati in compensazione (modello F24) entro il 31.12.2022;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni: il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

E' stato inoltre confermato che, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nello stesso trimestre di riferimento dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.

Tale richiesta al venditore, disciplinata dalla delibera ARERA n.373/2022, deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.



Consorzio per l'energia

☎ 0544 280211

@ info@consenergy2000.it

Dott. Federico Marangoni

☎ 0544/280214

☎ 347/0972662

@ marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

☎ 0544/280225

☎ 342/1104258

@ melandri@confimiromagna.it